



Bando di concorso pubblico per il conferimento di n. 2 borse di studio post-laurea per attività di ricerca – settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale)
Decreto rettorale n. 155 del 29/03/2022

Art. 1
Oggetto

1. È indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 2 borse di studio post-laurea per lo svolgimento di attività di ricerca come di seguito specificato:

Programma di ricerca	La professionalizzazione del dirigente scolastico
Descrizione sommaria dell'attività di ricerca	Raccolta e analisi di dati sugli strumenti attualmente utilizzati per la valutazione della professionalità del Dirigente scolastico. La raccolta dati prevede la ricognizione della normativa attualmente vigente e lo svolgimento di focus group con i Nuclei di valutazione e piccoli gruppi di Dirigenti. L'analisi dei dati raccolti sarà condotta anche attraverso studi di caso su situazioni di particolare rilevanza emerse nel corso dell'applicazione del sistema nazionale di valutazione. Lo studio condurrà all'individuazione degli strumenti e delle modalità di supporto alla professionalizzazione del Dirigente scolastico anche in relazione alle potenziali ricadute dell'azione del dirigente su: benessere organizzativo; qualità delle relazioni interne alle istituzioni scolastiche; leadership educativa (rapporti con il territorio, ambienti di apprendimento, innovazione didattica...); risultati di apprendimento.
Ulteriori indicazioni sul programma di ricerca	Le borse di ricerca si inseriscono nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Macerata e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
Struttura di afferenza	Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo
Responsabile scientifico	Prof.ssa Lorella Giannandrea, Professore di I Fascia di Didattica e pedagogia speciale
Settore scientifico disciplinare:	M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale
Numero di borse	2
Importo:	€ 5.000,00 ciascuna
Durata:	6 mesi
Prove di selezione:	La data, l'ora e la sede del colloquio saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università al link https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/finanziamenti-



	ricerca/borseattivitaticerca con contestuale comunicazione via e-mail a ciascuno dei candidati
--	--

L'Ateneo applica i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori, disponibili sul sito di Ateneo <https://www.unimc.it/it/ricerca/hrs4r/hrs4r-human-resources-strategy-for-researchers>.

Art. 2

Requisiti

1. Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento della borsa di studio, senza discriminazione di genere, età, religione e nazionalità, coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento e che abbiano un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata allo studio sul tema oggetto del programma di ricerca.
2. Saranno valutati positivamente i seguenti elementi (verificabili da curriculum, eventuali pubblicazioni e colloquio orale):
 - a. possedere una qualificata conoscenza della tematica oggetto del bando;
 - b. aver redatto tesi di laurea magistrale o vecchio ordinamento su argomenti connessi alla tematica di ricerca;
 - c. aver preso parte a progetti di ricerca-intervento a livello nazionale e internazionale, coordinando gruppi di lavoro in ambito scolastico e universitario;
 - d. possedere conoscenze e competenze nel campo della ricerca educativa, nell'elaborazione qualitativa e quantitativa dei dati, nella ricerca bibliografica e nell'utilizzo degli strumenti digitali;
 - e. possedere una spiccata attitudine alla collaborazione;
 - f. avere svolto esperienze di ricerca accademica o extra-accademiche attinenti al progetto di ricerca.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
3. Per partecipare al presente bando, inoltre, è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - possedere adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante comunicazione all'indirizzo e-mail eletto nella domanda di partecipazione.

Art. 3**Domanda e termine**

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il form online disponibile all'indirizzo <https://pica.cineca.it/>, selezionando Università degli Studi di Macerata – Bandi/Calls. La procedura di presentazione telematica della domanda dovrà essere completata, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Il bando sarà reso pubblico sul sito web dell'Università degli Studi di Macerata, <http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitadicerca>, e sul sito Euraxess, <https://euraxess.ec.europa.eu/>.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000:
 - a. il cognome e nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e l'indirizzo eletto ai fini della selezione, un recapito telefonico e l'indirizzo e-mail;
 - b. il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2 del presente bando, indicando, altresì, la data di conseguimento, il titolo della tesi e l'Università dove è stato conseguito;
 - c. l'elenco di tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e delle pubblicazioni;
 - d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti);
 - e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda;
 - f. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR UE 2016/679.
4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. curriculum scientifico e professionale (redatto in carta libera, datato e firmato), comprensivo anche delle esperienze di lavoro in ambito non accademico e delle conoscenze linguistiche ed informatiche;
 - b. le pubblicazioni di cui al precedente comma 3, lett. c) in formato digitale;
 - c. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - d. fotocopia del codice fiscale;
 - e. i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
5. I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione debbono essere posseduti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.
6. Quanto autocertificato dai vincitori della presente procedura selettiva potrà essere oggetto, da parte dell'Università di Macerata, di idonei controlli.
7. Oltre ai casi espressamente previsti quali cause di esclusione, non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata esclusa sarà data comunicazione a mezzo e-mail, all'indirizzo eletto in sede di domanda.



8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, da parte del candidato, del proprio recapito indicato nella domanda di partecipazione, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi tecnici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

Commissione giudicatrice, valutazione e graduatoria di merito

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori e dei ricercatori universitari, designati dal Consiglio di Dipartimento.
2. La selezione è per titoli e colloquio.
3. Per la formazione della graduatoria, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 - valutazione dei titoli: da 40 a 70 punti;
 - valutazione del colloquio: da 30 a 60 punti.
4. Prima dell'esame delle domande di partecipazione, la Commissione giudicatrice definisce i criteri specifici di valutazione dei titoli e del colloquio.
5. La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.
6. Sono considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. A parità di merito è preferito il candidato più giovane d'età.
7. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
8. La mancata presentazione al colloquio di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.
9. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
10. La graduatoria è approvata con Decreto del Rettore, è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca>.
11. Ai vincitori verrà data tempestiva comunicazione dell'attribuzione della borsa di ricerca. I vincitori dovranno inoltrare la dichiarazione di accettazione nei termini stabiliti dall'Università. Nel caso mancata accettazione da parte del vincitore entro il termine stabilito, la borsa di studio potrà essere conferita ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
12. Il vincitore può richiedere un rinvio nell'inizio dell'attività esclusivamente per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente documentati, nonché per l'applicazione delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità.

Art. 5

Trattamento economico

1. La borsa di ricerca verrà erogata in rate mensili.

Art. 6

Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Le borse di ricerca non possono essere conferite a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con professori o ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento che ne delibera l'attivazione, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.



2. Il personale dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere titolare di borsa di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata della borsa.
3. Le borse di ricerca non sono cumulabili con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 7

Diritti e doveri del borsista

1. Il titolare della borsa svolge l'attività di ricerca prevista dal programma sotto la direzione del responsabile scientifico.
2. Il titolare della borsa ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività.
3. L'attività di ricerca può essere svolta anche presso strutture esterne all'Università, previa autorizzazione del responsabile scientifico, nonché presso un'istituzione di ricerca all'estero, coerentemente con il programma e gli obiettivi della ricerca. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente autorizzato dalla struttura di afferenza, a seguito di motivata proposta del responsabile scientifico.
4. Il titolare della borsa può partecipare a gruppi di ricerca, nonché alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali.
5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento degli impegni stabiliti dal programma di ricerca, il titolare della borsa, previa autorizzazione della struttura di afferenza, può svolgere attività di lavoro autonomo, ivi comprese le attività professionali, ovvero il commercio e l'industria, che non comporti un conflitto di interessi con l'attività di ricerca e non rechini alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Università.
6. Il titolare della borsa non può essere impegnato in attività didattiche nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca prevista.
7. Il borsista può tuttavia essere destinatario di contratti di insegnamento e di incarichi di didattica integrativa nell'ambito dei corsi di studio dell'Università, in conformità alla normativa nazionale vigente, purché ciò non sia di impedimento all'attività di ricerca e previo assenso del responsabile scientifico.
8. Il titolare della borsa può svolgere le attività di relatore in seminari, convegni e conferenze e le attività pubblicistiche.
9. Il titolare della borsa è tenuto a presentare al Dipartimento di afferenza, entro 30 giorni dal termine conclusivo del progetto, una relazione che dia conto dell'attività di ricerca svolta e dei risultati scientifici conseguiti, corredata dalla valutazione del responsabile scientifico.

Art. 8

Copertura assicurativa

1. L'Università copre con apposita polizza per infortuni e responsabilità civile per tutta la durata della borsa il titolare della stessa che svolge la sua attività di ricerca presso le strutture universitarie nonché all'esterno, purché documentata da autorizzazione scritta e motivata del docente responsabile.



Art. 9

Trattamento dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 e del GDPR UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Art. 10

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Raffaelli, Ufficio Ricerca Scientifica e Dottorato, T 0733/2582843 – fax 0733/2582660 – e-mail: ufficio.ricerca@unimc.it.

Art. 11

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Dato in Macerata.

Il Rettore
Prof. Francesco Adornato